CERTIFICAZIONE
AGENZIA FORMATIVA
n. 34423/A/0001/UK/It

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Sistema Gestione Qualità per la Formazione Marittima

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO"
Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR)
Telefono +39 0564 812490/0564 810045
Fax +39 0564 814175
C.F. 82002910535 (GRIS00900X)

CERTIFICATO N. 50 100
14484 Rev.005

Sito web: www.daverrazzano.edu.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it
Posta elettronica certificata: gris00900x@pec.istruzione.it

I.S.I.S. "DEL ROSSO - DA VERRAZZANO"
Prot. 0014621 del 04/11/2026
IV (Uscita)

CONVENZIONE FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO
nella modalità di Tirocinio curricolare
TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

Tra

L'Istituto Superiore "R. Del Rosso – G. Da Verrazzano" con sede in Monte Argentario – Porto S. Stefano via Panoramica, 81, codice fiscale 82002910535 d'ora in poi denominata "istituzione scolastica", rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Carmela Termini nata a Civitavecchia il 31/07/1970 codice fiscale: TRMMCR70L71C773O;

e

Ristorante Albergo La Mimosa di Marco Romano con sede legale in Capalbio (GR) Via Torino, 34/36, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Sig. Marco Romano nato a Orbetello il 21/02/1980, codice fiscale RMNMRC80B21G088N

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'articolo 1, commi 33-43, della legge 13 luglio 2015, n.107, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte **integrante** dei percorsi di istruzione;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e che lo stesso D.lgs. 81/2008 impone l'obbligo della sorveglianza sanitaria solo nei casi di reale esposizione al rischio lavorativo definita dal DVR;
- studenti, istituzioni scolastiche ed enti ospitanti sono soggetti, durante i percorsi, all'applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26

maggio 2022 da Ministero dell'Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL];

- l'obbligo della visita prevista per i minorenni non vige per "l'adolescente stagista" e lo "studente minorenne" ad eccezione delle mansioni a rischio [interpello n. 1/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 maggio 2013];

- Il decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023,
 n. 85, all'art. 17 sottolinea in particolare che:

 - la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche

 - le imprese iscritte nel registro nazionale dell'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla presente Convenzione;

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 che modifica lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24 giugno 1998, n. 249), ridisegna all'articolo 4 il sistema delle sanzioni disciplinari per rafforzare la cultura del rispetto, la responsabilità individuale e collettiva, e per dare maggiore rilievo al voto di comportamento; tali indicazioni riguardano anche le attività di FSL in quanto curricolari;

- il decreto-legge 9 settembre 2025 n. 127 recante "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito nella legge 30 ottobre 2025 n. 164, all'art 1 comma 6 stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento siano ridenominati «formazione scuola-lavoro» (FSL), fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente;

- il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile" e convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2025, n. 198, dispone, in particolare, che:

 - «la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o domicilio dello studente» (art. 7 comma 1);
 - «al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli

obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante» (art. 7 comma 2);

- la Circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026, relativa a "Tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le attività di insegnamento e apprendimento a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026, fornisce indicazioni sulla copertura assicurativa riguardante gli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi di formazione scuola-lavoro, ai sensi del citato decreto-legge n. 159/2025 convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2025, n. 198;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Ristorante Albergo La Mimosa, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 3 studenti nei percorsi per la Formazione Scuola Lavoro ex PCTO (di seguito indicati FSL) su proposta di ISIS "R. DEL ROSSO – G. DAVERRAZZANO", di seguito indicata/o anche come "istituzione scolastica".
2. Il soggetto ospitante su proposta dell' Istituzione scolastica si impegna ad accogliere, *presso le sue sedi operative gli allievi* di seguito denominati "tirocinanti", per lo svolgimento della Formazione Scuola-Lavoro volta al perseguimento esclusivo degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale, di cui al successivo art. 2. Gli allievi devono perciò essere coinvolti in attività coerenti con gli obiettivi formativi e le competenze trasversali perseguite, funzionali al profilo di uscita dell'indirizzo frequentato, e mai impegnati a nessun titolo in mansioni a rischio.
3. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
4. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività della Formazione Scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

5. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto formativo individuale.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/1967 e successive modifiche.
7. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica
8. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

ARTICOLO 2
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
2. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del percorso personalizzato sono definiti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere redatto da struttura ospitante e consiglio di classe e condiviso e sottoscritto dai tutor dei due soggetti, dal tirocinante e dai genitori nel caso di tirocinante minorenne. Il PFI è parte integrante della presente convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa, della valutazione e della certificazione delle competenze acquisite è in capo all'istituzione scolastica.

ARTICOLO 3
LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor dell'Istituzione scolastica e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor dell'Istituzione scolastica collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa

dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e dei rapporti con il consiglio di classe.

3. Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, dell'attuazione del progetto formativo individuale e, della compilazione della documentazione relativa al tirocinio prevista (registri, etc.).
4. Il docente tutor dell'Istituzione Scolastica svolge le seguenti funzioni:
 - elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - assiste e guida lo studente nella FSL e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di FSL, rapportandosi con il tutor esterno;
 - monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza della FSL da parte dello studente coinvolto;
 - informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
5. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di FSL;
 - favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo;
 - verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

ARTICOLO 4
DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che:
 a. ogni tirocinante durante lo svolgimento del percorso FSL è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor dell'Istituto scolastica e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 b. ogni tirocinante deve svolgere mansioni coerenti con le competenze da sviluppare indicate nel Progetto formativo individuale, trasversali e specifiche di indirizzo ed in ogni caso non rientranti in quelle a rischio alto, come individuate dal DVR aziendale e previste dalla normativa nazionale;
 c. ogni tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in applicazione di quanto appreso durante l'attività formativa erogata dall' Istituzione scolastica ai sensi del D.lgs. 81/2008;
 d. ad ogni tirocinante devono essere garantite da parte del Soggetto ospitante condizioni che portino al contenimento del rischio [ad esempio utilizzo ove necessario di DPI, divieti di accesso a luoghi o impianti pericolosi, adozione di misure igieniche quali misure standard per rischio biologico, divieto di assegnazione di lavori notturni ...];
 e. ogni tirocinante deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi operativi e organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 5
GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il tirocinante è assicurato:
 - presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali per conto dello Stato DPR 1124/65, artt. 127 e 190 integrato da art. 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito in legge 3 luglio 2023, n. 85, come recepito dalla Circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026 sopra menzionata;
 - presso la compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi PLURIASS SRL (UNIPOL ASSICURAZIONI SPA) n. polizza NG5785387

ARTICOLO 6

CERTIFICAZIONE
AGENZIA FORMATIVA
n. 34423/A/0001/UK/It

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Sistema Gestione Qualità per la Formazione Marittima

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO"
Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR)
Telefono +39 0564 812490/0564 810045
Fax +39 0564 814175
C.F. 82002910535 (GRIS00900X)

CERTIFICATO N. 50 100
14484 Rev.005

Sito web: www.daverrazzano.edu.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it
Posta elettronica certificata: gris00900x@pec.istruzione.it

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.lgs. 81/2008

 a. L'Istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:

 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio /FSL;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente come previsti nell' art. 20 D.lgs. 81/2008;

 b. il soggetto ospitante si impegna a:

 - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - non adibire lo studente a lavorazioni/mansioni a rischio alto così come individuate dal proprio DVR, ex art. 7 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2025, n. 198;
 - garantire allo studente/agli studenti coinvolti nel percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante o altro personale delegato, l'assistenza e la formazione necessarie in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al contesto specifico e formazione e assistenza integrative rispetto alla formazione già erogata dall'Istituzione scolastica;
 - informare tempestivamente l'Istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada allo studente;
 - individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

2. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come lavoratore, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

 a. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

 formazione generale: erogazione a carico dell'Istituzione scolastica per n. 4 ore;

 formazione specifica: erogazione a carico dell'Istituzione scolastica per almeno n. 8

ore;

b. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.lgs. 81/2008, se dovuta, in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale;[2]

c. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 81/2008 a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse:

 all'organizzazione del SPP aziendale, compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;

 al rischio intrinseco aziendale.

d. "Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi" con un'apposita sezione dove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti in FSL allegata alla presente Convenzione (Art. 17 Legge 3 luglio 2023 del Decreto-Legge 4.5.2023 n. 48, n. 85 di conversione).

ARTICOLO 7
DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per l'a.s. di riferimento;
2. Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, l'Istituzione scolastica e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa nazionale citata in premessa.

Per l'ISTITUTO SUPERIORE
"R. Del Rosso – G. Da Verrazzano" – Porto S. Stefano
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Carmela Termini)

Per (denominazione azienda)
LEGALE RAPPRESENTANTE PER IL SOGGETTO OSPITANTE
Il/la Sig.//ra (_____)